



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2008 (24.11)
(OR. fr)**

16118/08

**CONSUM 192
JUSTCIV 251**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 19 novembre 2008
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE concernente l'applicazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 756 definitivo.

All.: COM(2008) 756 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.11.2008
COM(2008) 756 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente l'applicazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Recepimento della direttiva.....	3
3.	Applicazione della direttiva	5
4.	Problemi riscontrati.....	6
5.	Impatto del regolamento CPC.....	8
6.	Conclusione.....	9
	ALLEGATO.....	11

1. INTRODUZIONE

1. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori¹ ("la direttiva") prevede la presentazione di una relazione riguardante la sua applicazione. La pubblicazione di questa relazione era pianificata inizialmente per il 1° luglio 2003 al più tardi, ma il ritardo accumulato era tale che è stato possibile includere informazioni sull'applicazione della direttiva negli stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007.
2. Per preparare la presente relazione la Commissione europea ha inviato un questionario sull'applicazione della direttiva nel 2003/2004, a cui hanno risposto i 25 Stati membri. Nel 2007 è stato inviato un nuovo questionario ai 27 Stati membri in modo da aggiornare le informazioni precedentemente raccolte. Parallelamente nel 2005 e nel 2007 la Commissione europea ha anche consultato i membri del gruppo consultivo dei consumatori europei (ECCG) in merito all'applicazione della direttiva. Quattordici associazioni nazionali dei consumatori hanno risposto alla consultazione iniziale e un'associazione europea e otto nazionali alla seconda. Nel 2006 la Commissione europea ha inviato lettere agli Stati membri (ad eccezione di Bulgaria e Romania) per chiarire taluni punti nelle leggi di recepimento della direttiva.
3. Nel 2006 la Commissione europea ha pubblicato uno studio condotto dal *Katholieke Universiteit Leuven* in Belgio sui mezzi di ricorso dei consumatori² e nel 2007 un compendio sulla legislazione a favore del consumatore³ che contiene alcune sezioni sulla direttiva. Infine, la presidenza austriaca ha organizzato una conferenza sui provvedimenti inibitori e sui mezzi di ricorso collettivi nel febbraio 2006 a Vienna.

2. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

4. Ogni Stato membro ha modificato la propria legislazione nazionale, seppur in diversa misura, per introdurre le disposizioni della direttiva sui provvedimenti inibitori. Il campo d'applicazione di tali provvedimenti inibitori si è ampliato nel tempo.

Una procedura di ricorso in ogni Stato membro

5. Un risultato molto importante della direttiva è senz'altro l'introduzione in ogni Stato membro di una procedura di ricorso per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. Essa è attualmente l'unica procedura riguardante specificamente la tutela dei consumatori che esiste in tutti gli Stati membri e che consente di far cessare le pratiche illecite nell'interesse collettivo dei consumatori, indipendentemente dal fatto che siano o no stati causati danni. La procedura di ricorso introdotta dalla direttiva non consente ai consumatori di ottenere un indennizzo per i danni causati da una pratica illecita.
6. A norma dell'articolo 2 ogni procedura nazionale include, tranne alcune eccezioni, un procedimento d'urgenza, la possibilità di pubblicazione di una decisione o di una dichiarazione rettificativa e il pagamento di una somma per garantire l'esecuzione della decisione. Due terzi degli Stati membri hanno optato per un procedimento giudiziario civile o commerciale, mentre solo alcuni (ad es. Ungheria, Malta, Polonia e Romania) hanno scelto il procedimento amministrativo. Taluni Stati membri, anche

¹ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

² http://ec.europa.eu/consumers/redress/reports_studies/comparative_report_en.pdf

³ http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_analysis_en_final.pdf

se hanno optato per un procedimento giudiziario, hanno designato autorità amministrative per decidere in merito a talune violazioni (ad es. l'Austria per le attività televisive e la Finlandia per la pubblicità dei medicinali per uso umano e per i viaggi a pacchetto). Infine alcuni Stati membri hanno designato tribunali specifici per trattare pratiche particolari (ad es. i tribunali a L'Aia e Varsavia hanno la competenza esclusiva per le clausole contrattuali abusive).

7. L'articolo 3 della direttiva definisce in termini molto ampi gli enti legittimati a proporre azioni inibitorie. Esso distingue tra due categorie non esaustive di entità, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire i criteri per definire quali organizzazioni sono responsabili della tutela degli interessi collettivi dei consumatori. In pratica l'idea di ente legittimato include le associazioni dei consumatori, le autorità pubbliche responsabili specificamente della tutela dei consumatori, le agenzie dei medicinali, le autorità dell'aviazione civile, le associazioni degli utenti, le organizzazioni delle famiglie, i sindacati, le camere dell'agricoltura, del commercio e dell'industria. Tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 4, hanno notificato alla Commissione europea gli enti autorizzati a proporre azioni inibitorie in un altro Stato membro⁴. L'elenco nella Gazzetta ufficiale consente agli enti che vi figurano di dimostrare la propria capacità giuridica di agire in giudizio o di proporre azioni presso le autorità amministrative di altri Stati membri.
8. Infine l'articolo 5 della direttiva offre la possibilità agli Stati membri di introdurre una consultazione preliminare obbligatoria tra la parte che propone l'azione inibitoria e la parte convenuta. Un terzo degli Stati membri (Irlanda, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Regno Unito) ha istituito questa procedura. In Romania e nel Regno Unito gli enti pubblici indipendenti che sono anche legittimati ai sensi della direttiva devono partecipare alla procedura di consultazione preliminare. Degli Stati membri che non hanno applicato la procedura di consultazione preliminare proposta nell'articolo 5 della direttiva, diversi incoraggiano la conciliazione prima di proporre qualsiasi azione⁵. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri non vuole rendere obbligatoria la consultazione di cui all'articolo 5. Un'organizzazione europea dei consumatori ha anche dichiarato che una consultazione preliminare può ritardare inutilmente la procedura di ricorso. La Commissione non dispone di elementi o di esperienze sufficienti nel campo per modificare la direttiva in modo da generalizzare la procedura di consultazione preliminare conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

Esclusione dal campo d'applicazione

9. Il campo d'applicazione dei provvedimenti inibitori è definito dall'articolo 1 mediante riferimento alle direttive menzionate nell'allegato della direttiva, come recepite nell'ordinamento giuridico degli Stati membri. L'allegato della direttiva elencava originariamente 9 direttive, mentre ora ne include 13⁶. Dopo la sua entrata in vigore all'allegato sono state aggiunte le direttive 1994/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, 2000/31/CE sul commercio elettronico, 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, 2005/29/CE alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

⁴ L'ultimo aggiornamento di questo elenco è stato pubblicato l'8 marzo 2008. GU C 63 dell'8.3.2008.

⁵ Ad es. Danimarca, Germania, Austria, Slovenia e Finlandia.

⁶ Cfr. allegato.

nel mercato interno e 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. L'allegato della direttiva adesso include un'elevata proporzione della normativa comunitaria a tutela del consumatore. La maggior parte degli Stati membri consultati sembra essere soddisfatta con il campo d'applicazione della direttiva, anche se Portogallo e Belgio mettono in dubbio l'appropriatezza di un elenco esaustivo e suggeriscono di sopprimerlo in modo da coprire qualsiasi pratica lesiva degli interessi collettivi dei consumatori.

10. L'articolo 7 della direttiva prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di ampliare il campo di applicazione a livello nazionale. Ad esempio, nei Paesi Bassi e in Polonia i provvedimenti inibitori possono essere applicati a tutte le pratiche lesive degli interessi collettivi dei consumatori. Portogallo e Italia hanno esteso il campo d'applicazione a qualsiasi atto che possa nuocere alla sicurezza dei prodotti. In Germania e Austria è possibile proporre azioni inibitorie contro qualsiasi pratica di concorrenza sleale che danneggi gli interessi collettivi dei consumatori.
11. Alcuni Stati membri, ad esempio Germania, Slovenia e Svezia hanno esteso il campo d'applicazione dei provvedimenti inibitori a livello nazionale in modo da includere le pratiche commerciali (quali la pubblicità ingannevole) lesive degli interessi collettivi delle imprese. Tuttavia, la maggioranza degli Stati membri consultati non è a favore di un'estensione del campo d'applicazione della direttiva al fine di includere gli interessi collettivi delle imprese, in base all'argomentazione che la normativa comunitaria di cui all'allegato è destinata principalmente a tutelare i consumatori e quindi non è opportuno accomunare interessi dei consumatori e interessi delle piccole e medie imprese, anche se queste ultime vanno tutelate.
12. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione non ritiene che sia giustificato modificare il campo d'applicazione della direttiva a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. In particolare non ritiene opportuno estendere il campo d'applicazione agli interessi collettivi delle imprese. Tuttavia, all'occorrenza, continuerà a proporre l'aggiunta all'allegato di nuove leggi comunitarie a tutela dei consumatori.

3. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

13. L'uso fatto della direttiva per combattere le infrazioni transfrontaliere è stato deludente. In base alle informazioni disponibili alla Commissione solo l'Office of Fair Trading (ufficio per le pratiche commerciali leali) del Regno Unito (OFT, autorità pubblica responsabile della tutela dei consumatori) ha utilizzato il meccanismo. L'OFT ha proposto un'azione inibitoria nei confronti dell'impresa DUCHESNE in Belgio, che aveva inviato ai consumatori del Regno Unito cataloghi di vendita non richiesti comunicando loro la vincita di un premio. Per ricevere il premio i consumatori dovevano ordinare un articolo dal catalogo. I consumatori hanno ordinato dal catalogo ma non hanno ricevuto il premio promesso. L'OFT ha quindi citato in giudizio l'impresa belga in Belgio sulla base che le informazioni date ai consumatori del Regno Unito erano ingannevoli e li aveva incoraggiati ad acquistare prodotti dal catalogo. Il tribunale belga di primo grado ha emesso un provvedimento inibitorio contro la pratica. La sentenza è stata confermata in appello.
14. Allo stesso modo, dopo aver ricevuto 300 reclami da parte di consumatori del Regno Unito, l'OFT ha citato in giudizio l'impresa Best Sales B.V. nei Paesi Bassi. Il caso era simile a quello descritto sopra: un'impresa olandese ha inviato posta non richiesta a consumatori nel Regno Unito dando loro l'impressione di aver vinto un premio. Secondo l'invio, per ricevere un premio di maggiore valore o per ricevere il premio

più rapidamente i consumatori dovevano ordinare articoli per la casa dal catalogo allegato. Nella sentenza del 9 luglio 2008 il tribunale olandese ha giudicato ingannevole la pubblicità in questione e ha ingiunto all'impresa olandese di porvi fine.

15. L'OFT ha anche dichiarato che la direttiva era stata utile come mezzo di pressione sulle imprese in altri Stati membri in modo da far cessare alcune pratiche commerciali. Circa dieci questioni sono state risolte mediante il procedimento di conciliazione. Il Belgio ha inoltre sottolineato l'effetto dissuasivo dei provvedimenti inibitori.
16. Mentre i provvedimenti inibitori sono impiegati solo raramente per le infrazioni transfrontaliere, diversi Stati membri e associazioni dei consumatori consultati hanno dichiarato che essi sono utilizzati con successo dalle associazioni dei consumatori contro le infrazioni nazionali⁷, spesso per far cessare la pubblicità ingannevole o per sopprimere clausole abusive nei contratti.

4. PROBLEMI RISCONTRATI

17. I principali motivi indicati dagli Stati membri e dalle parti interessate per spiegare l'esiguo numero di azioni proposte in un altro Stato membro riguardano il costo dell'azione, la complessità e la durata del procedimento e la limitata applicazione della procedura di ricorso.

Costo

18. Tre quarti delle associazioni dei consumatori consultate hanno indicato il costo di un'azione come uno dei maggiori ostacoli, in particolare nel caso di un'infrazione in un altro Stato membro. Diversi Stati membri hanno sottolineato come è difficile per gli enti legittimati proporre azioni di questo tipo a causa dei rischi finanziari connessi. Le associazioni dei consumatori hanno menzionato i costi amministrativi di preparazione della pratica, le tasse dei tribunali e gli onorari degli avvocati come ostacoli particolarmente difficili. Se il ricorso è presentato in un altro Stato membro, comporta anche costi di traduzione e un'ulteriore incertezza sugli onorari legali in un altro Stato membro (ad esempio le spese di citazione o le spese associate alla notifica della sentenza). Le associazioni hanno anche indicato il rischio di duplicazione degli onorari di avvocati ed esperti.
19. Il rischio finanziario è ancora più elevato se il ricorso viene presentato in uno Stato membro in cui la parte soccombente deve sostenere tutti i costi del procedimento e, in particolare, pagare le spese della controparte (in particolare parte o l'integralità delle spese legali). Tale principio esiste nella maggior parte degli Stati membri. Quindi in caso di perdita la parte che propone l'azione non solo deve sostenere le proprie spese ma anche quelle della controparte. Diverse associazioni dei consumatori consultate hanno dichiarato di non poter sostenere i costi per iniziare procedimenti di quel tipo o assumere i rischi finanziari connessi. Altri hanno indicato che agiscono solo se il rischio è trascurabile e sono certi di vincere, limitando quindi notevolmente il numero di azioni presentate. Tuttavia in diversi Stati membri i ricorsi vengono presentati con successo dalle associazioni dei consumatori per le infrazioni nazionali.

⁷ Ad es., Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Austria, Svezia, Slovacchia e Regno Unito.

20. Alcuni Stati membri hanno reso più flessibile il principio che la parte soccombente deve sostenere tutti i costi associati al ricorso oppure hanno scelto un approccio più favorevole agli enti legittimati. Ad esempio, in diversi Stati membri i tribunali⁸ possono decidere discrezionalmente di non condannare la parte soccombente a pagare le spese legali della controparte. In Ungheria le associazioni dei consumatori non devono pagare spese di giudizio. Tuttavia, queste misure nazionali spesso rimangono *ad hoc* e i rischi finanziari sostenuti sono sufficienti a dissuadere gli enti legittimati dal presentare ricorsi.

Complessità e lunghezza dei procedimenti

21. La complessità e la lunghezza dei procedimenti sono spesso citate come ostacoli alle azioni transfrontaliere. La complessità deriva principalmente dalla diversità dei procedimenti in altri Stati membri, soggetti a procedimenti giudiziari o amministrativi. Le incertezze su quale diritto è applicabile rafforzano ulteriormente questa percezione di complessità.
22. Mentre la direttiva armonizza taluni aspetti della proposta di provvedimenti inibitori, esiste ancora un margine di manovra. La direttiva consente agli Stati membri di optare tra un procedimento giudiziario o amministrativo per i provvedimenti inibitori e di scegliere se imporre una procedura di consultazione preliminare. Inoltre la direttiva consente agli Stati membri di adottare o mantenere, a livello nazionale, disposizioni che danno il diritto agli enti legittimati o un'altra parte di intraprendere azioni più ampie. L'analisi del recepimento della direttiva nella sezione precedente illustra le diverse scelte operate dagli Stati membri. Inoltre la direttiva non regola molti aspetti del procedimento per i provvedimenti inibitori, quali i periodi di prescrizione o i termini procedurali e le tasse, e quindi permette di stabilire tali dettagli nelle procedure nazionali civili, commerciali o amministrative che possono variare tra Stati membri.
23. La combinazione di tali fattori comporta l'esistenza di procedimenti di ricorso per provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. In alcuni Stati membri, quali Paesi Bassi o Finlandia, esistono diversi tipi di procedimenti secondo il diritto applicabile. Tale diversità rende difficile per gli enti legittimati che desiderano proporre un'azione inibitoria in un altro Stato membro farsi un'idea della situazione, in quanto sono spesso confrontati da procedimenti che sono molto diversi da quelli che essi conoscono nel proprio paese. Ogni volta che presentano un ricorso in un altro Stato membro gli enti legittimati devono familiarizzarsi con una nuova procedura.
24. Infine, le associazioni e gli Stati membri consultati hanno sottolineato le attuali incertezze del diritto applicabile. L'infrazione deve essere sottoposta a giudizio in base al diritto dello Stato membro in cui essa ha origine oppure dello Stato membro in cui è stata commessa? La direttiva (articolo 2, paragrafo 2) non è chiara su questo punto, ma questa è una questione molto importante in quanto molte delle direttive citate nell'allegato contengono una clausola che consente agli Stati membri di prevedere o di mantenere leggi che vanno oltre alle disposizioni delle direttive a tutela dei consumatori. La questione del diritto applicabile è quindi fondamentale in tutti i casi in cui esiste la possibilità di scegliere tra due diversi corpi normativi che offrono diversi livelli di tutela. Nel caso presentato dall'OFT in Belgio di cui sopra

⁸ Ad es. Lussemburgo, Portogallo, Svezia, Regno Unito.

sia il tribunale di primo grado che la corte d'appello hanno esaminato la questione e il tribunale di primo grado ha applicato il diritto britannico mentre la corte d'appello ha applicato il diritto belga. In futuro la questione del diritto applicabile potrebbe essere semplificata mediante l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali⁹, adottata il 7 luglio, che entrerà in vigore l'11 gennaio 2009 (Roma II).

Impatto limitato delle decisioni

25. Infine, le associazioni e gli Stati membri consultati hanno sottolineato l'impatto talvolta limitato di tali provvedimenti inibitori. In molti Stati membri l'applicazione di un provvedimento inibitorio ha un impatto limitato. Esso è obbligatorio solo per quanto riguarda il caso e le parti in questione, vale a dire l'ente legittimato che ha presentato il ricorso e l'impresa oggetto del provvedimento. In pratica questo significa che se un'impresa commette un'infrazione identica a quella per cui è stata già condannata un'altra impresa, deve essere proposta un'altra azione inibitoria per far cessare l'infrazione. Allo stesso modo, la soppressione di una clausola abusiva in un contratto proposto da un'impresa non impedisce alla stessa impresa di continuare a utilizzare tale clausola abusiva in un altro contratto simile.
26. Tuttavia, in alcuni Stati membri questo principio è applicato con maggiore flessibilità, in particolare per quanto riguarda le clausole abusive. Ad esempio, in Polonia quando il tribunale di Varsavia decide che una clausola di un contratto è abusiva tale sentenza ha effetto *erga omnes*. La decisione è pubblicata ed è applicabile ad una clausola identica in qualsiasi contratto proposto ai consumatori. In Ungheria se un tribunale decide che una clausola in un contratto tra un'impresa e un consumatore è abusiva, esso può dichiarare che tale clausola sia nulla in tutti i contratti conclusi da tale impresa. In Austria una clausola che è stata dichiarata abusiva in un contratto tra un'impresa e un consumatore non può essere più utilizzata dall'impresa in altri contratti. In Germania e Slovenia i consumatori possono invocare una sentenza che dichiara abusiva una clausola in un ordine per annullare l'applicazione di una disposizione identica.
27. I provvedimenti inibitori sono limitati anche in termini di campo d'applicazione nazionale della sentenza, come è stato sottolineato da Regno Unito e Belgio. Le imprese disoneste che violano deliberatamente la legge e che sono state condannate in uno Stato membro particolare tendono a spostarsi in un altro Stato membro in cui è necessario un nuovo provvedimento inibitorio per far cessare l'attività illegale in questione. Inoltre il carattere nazionale della decisione significa che se un'impresa è condannata per una pratica illegale a danno dei consumatori in un dato Stato membro, essa può continuare tale pratica verso consumatori in un altro Stato membro finché un ente legittimato non proponi un'azione inibitoria in tale Stato membro.

5. IMPATTO DEL REGOLAMENTO CPC

28. Il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento CPC)¹⁰ istituisce una rete di autorità pubbliche responsabili per la tutela dei consumatori e armonizza, in certa misura, i poteri di investigazione e di applicazione

⁹ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

¹⁰ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

di tali autorità. Inoltre grazie ai meccanismi di assistenza reciproca istituiti dal regolamento un'autorità pubblica membro della rete può, su richiesta di un'autorità pubblica in un altro Stato membro, imporre nella propria giurisdizione un provvedimento inibitorio contro le pratiche illegali nei confronti dei consumatori dello Stato membro dell'autorità richiedente.

29. Alcuni degli Stati membri consultati hanno sottolineato che il regolamento CPC dovrebbe facilitare i provvedimenti inibitori contro le infrazioni intracomunitarie visto che, tra l'altro, i meccanismi di assistenza reciproca istituiti dal regolamento consentono alle autorità pubbliche competenti di proporre azioni inibitorie. Il regolamento quindi affronta uno dei principali ostacoli sottolineati dall'applicazione della direttiva: le difficoltà cui deve far fronte un organismo nazionale che propone un'azione inibitoria direttamente in un altro Stato membro.
30. Gli Stati membri di cui sopra insistono che sarebbe opportuno adeguare il campo di applicazione della direttiva a quello del regolamento CPC. Infatti l'allegato del regolamento fa riferimento alla direttiva 98/6/CE¹¹ relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori e al regolamento (CE) n. 261/2004¹² che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, che non sono inclusi nell'allegato della direttiva. L'allegato del regolamento tuttavia non fa riferimento alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che invece è inclusa nell'allegato della direttiva. Armonizzare l'allegato della direttiva e quello del regolamento CPC, come proposto da taluni Stati membri, richiederebbe la modifica parallela della direttiva e del regolamento.

6. CONCLUSIONE

31. Uno dei maggiori benefici della direttiva è senz'altro l'introduzione in ogni Stato membro di una procedura di ricorso a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tale strumento è utilizzato dalle associazioni dei consumatori contro le infrazioni nazionali, in parte con successo.
32. Tuttavia il meccanismo creato dalla direttiva per consentire agli enti legittimati di uno Stato membro di agire in un altro Stato membro chiaramente non ha ottenuto i risultati auspicati. Il numero limitato di proposte di azioni inibitorie contro le infrazioni intracomunitarie è spiegato dalla mancanza di risorse e dai rischi finanziari sostenuti da qualsiasi ente legittimato, ma anche dalla necessità di disporre di competenze specifiche per affrontare i diversi procedimenti nei vari Stati membri.
33. Il regolamento CPC costituisce una risposta parziale alle difficoltà di attuazione della direttiva e la sua applicazione dovrebbe rafforzare notevolmente la lotta alle infrazioni intracomunitarie. Anche l'adozione del regolamento Roma II dovrebbe avere un impatto. La Commissione ritiene che sarebbe preferibile attendere dati più dettagliati sull'applicazione dei regolamenti CPC e Roma II prima di trarre conclusioni su come procedere con la direttiva.
34. Di conseguenza la Commissione è del parere che non è il momento per proporre modifiche o per abrogare la direttiva, ma che al contrario è necessario continuare

¹¹ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

¹² GU L 81 del 19.3.2004, pag. 80.

l'analisi dell'applicazione della direttiva. In particolare essa ritiene che non vi è motivo per estendere il suo campo d'applicazione in modo da includere gli interessi collettivi delle imprese o per generalizzare l'obbligo della consultazione preliminare.

ALLEGATO

ELENCO DELLE DIRETTIVE NELL'ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 98/27/CE

- Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.06.2005, pagg. 22).
- Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).
- Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48), modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE (GU L 101 dell'1. 4. 1998, pag. 17).
- Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17.10.1989, p. 23), modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
- Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
- Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992 concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU L 113, 30.4.1992, pag. 13).
- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 095 del 21.4.1993, pag. 29).
- Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280, 29.10.1994, pag. 83).
- Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).
- Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
- Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
- Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).